

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ A CAPITALE PUBBLICO "AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A."

Tra i sottoscritti:

1. **Comune di Albiano**, con sede in Albiano (TN), Via S. Antonio n. 30, Codice fiscale e Partita I.V.A. 00271100224, rappresentato in questo atto dal Sindaco pro-tempore sig. LONA MARTINO, nato a Trento il 11.11.1967, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 30.06.2021;
2. **Comune di Altopiano della Vigolana**, con sede in Altopiano della Vigolana (TN), Piazza del Popolo n. 9, Codice fiscale e Partita I.V.A. 02402000224, rappresentato in questo atto dal Sindaco pro-tempore sig. ZANLUCCHI PAOLO, nato a Trento (TN) il 08.11.1963, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. 45 del 22.07.2021;
3. **Comune di Baselga di Piné**, con sede in Baselga di Piné (TN), Via Cesare Battisti n. 22, C.F. e P. I.V.A. n. 00146270228, rappresentato in questo atto dal Sindaco pro-tempore sig. SANTUARI ALESSANDRO nato a Trento il 17.06.1973, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. 28 del 30.07.2021;
4. **Comune di Bedollo**, con sede in Bedollo (TN), Via G. Verdi n. 35, Loc. Centrale, C.F. n. 80005890225 e P. I.V.A. n. 00473460228, rappresentato in questo atto dal Sindaco pro-tempore sig. FRANCESCO FANTINI nato a Trento (TN) il 27.03.1985, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n.22 del 30.06.2021;
5. **Comune di Borgo Valsugana**, con sede in Borgo Valsugana (TN), Piazza Degasperi n. 20, C.F. 81000910224, P. I.V.A. 00862470226, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro tempore sig. ENRICO GALVAN nato a Borgo Valsugana (TN), il 12.01.1975, autorizzato con delibere del Consiglio comunale n. 36 del 31.05.2021 e n. 50 del 24.08.2021;
6. **Comune di Calceranica al Lago**, con sede in Calceranica al Lago (TN), Piazza Municipio n. 1, C.F. n. 81001250224 e P. I.V.A. 00837130228, rappresentato in questo atto dal Sindaco pro-tempore sig. CRISTIAN UEZ nato a Trento (TN), il 28.06.1976, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. 22 del 29.07.2021;
7. **Comune di Caldonazzo**, con sede in Caldonazzo (TN), Piazza Municipio n. 1, C.F. n. 81001190222 e P. I.V.A. n. 00145790226, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro-tempore sig.ra WOLF ELISABETTA nata a Levico Terme (TN), il 01.05.1968, autorizzata con delibera del Consiglio comunale n. 35 del 30.07.2021;
8. **Comune di Civezzano**, con sede in Civezzano (TN), Via Telvana n. 9, C.F. e P. I.V.A. n. 00233820224, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro-tempore sig.ra FORTAREL KATIA nata a TRENTO, il 06.06.1980, autorizzata con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 28.06.2021;
9. **Comune di Fierozzo**, con sede in Fierozzo (TN), Fraz. S. Felice - Maso Ronca n. 1, C.F. n. 80005230224 e P. I.V.A. n. 00846180222, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro-tempore sig. MOLTRER LORENZO nato a Trento, il 15.05.1990, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n.21 del 28.07.2021;
10. **Comune di Fornace**, con sede in Fornace (TN), Piazza Castello n. 1, C.F. e P. I.V.A. n. 00386100226, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro-tempore sig. MAURO STENICO nato a Trento (TN), il 12.02.1983, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 27.07.2021;
11. **Comune di Frassilongo**, con sede in Frassilongo (TN), Loc. Maso Paoli n. 52, C.F. n. 80005250222 e P. I.V.A. n. 00824210223, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro-tempore sig. PUECHER LUCA nato a Trento, il .28.02.1990, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. 18 del 15.07.2021;
12. **Comune di Grigno**, con sede in Grigno (TN), Piazza Dante n. 15, C.F. 00301100228, P. I.V.A. 00301100228, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro tempore VOLTOLINI CLAUDIO nato a Borgo Valsugana (TN), il 26.12.1983 autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. 23 del 29.07.2021;
13. **Comune di Levico Terme**, con sede in Levico Terme (TN), Via G. Marconi n. 6, C.F. n. 00253930226 e P. I.V.A. n. 00338270226, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro-tempore sig. GIANNI BERETTA nato a Levico Terme (TN), il 24.08.1972, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. 38 del 29.07.2021;
14. **Comune di Novaledo**, con sede in Novaledo (TN), Piazza Municipio n. 7, C.F. 00289900227, P. I.V.A.

- 00289900227, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro tempore sig. DIEGO MARGON nato a Borgo Valsugana, il 06.11.1970, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. 19 del 29.07.2021;
15. **Comune di Palù del Fersina**, con sede in Palù del Fersina (TN), Loc. Lenzi n. 46, C.F. e P. I.V.A. n. 00272300229, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro tempore sig. MOAR FRANCO nato a Trento, il 03.08.1987, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. 21 del 29.07.2021;
 16. **Comune di Pergine Valsugana**, con sede in Pergine Valsugana (TN), Piazza Municipio n. 7, C.F. e P. I.V.A. 00339190225, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro-tempore sig. ROBERTO OSS EMER, nato a Pergine Valsugana (TN), il 21.07.1957, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. 39 del 07.07.2021;
 17. **Comune di Sant'Orsola Terme**, con sede in Sant'Orsola Terme (TN), Loc. Pintarei n. 55, C.F. 80007510227, P. I.V.A.00149220220, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro-tempore sig. FONTANARI ANDREA nato a Trento, il 23.07.1972, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. 16 del 22.07.2021;
 18. **Comune di Tenna**, con sede in Tenna (TN), Piazza del Municipio n. 13, C.F. e P. I.V.A. n. 00159330224, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro-tempore sig. PERINELLI MARCO NICOLÒ nato a Bussolengo (VR), il 14.04.1978, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 30.06.2021;
 19. **Comune di Vignola Falesina**, con sede in Vignola Falesina (TN), Fraz. Vignola n. 12, C.F. n. 80013790227 e P. I.V.A. n. 00827970229, rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro-tempore sig. GADLER MIRKO nato a Trento, il 31.03.1975, autorizzato con delibera del Consiglio comunale n. 16 del 26.07.2021;
 20. **A.P.S.P. "S. Spirito – Fondazione Montel"**, con sede in Pergine Valsugana (TN), Via Marconi n. 4, C.F. 00358720225, P. I.V.A. 00358720225, rappresentato in quest'atto dal legale rappresentante pro tempore sig. DIEGO PINTARELLI nato a Trento, il 17.08.1955, autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 10.08.2021.

Premesso che:

- a) con atto di fusione di data 10.12.2003 rep. 53349 raccolta 11243 del notaio dott. Pasquale Spena, iscritto nel Registro delle Imprese di Trento in data 29.12.2003, le società "Azienda Multiservizi Energia ed Acqua S.p.A." (di seguito AMEA) e "Servizi Valsugana S.p.A." (di seguito SEVAL) sono state incorporate dalla società "Servizi Territoriali Est Trentino S.r.l.", contestualmente trasformata in S.p.A. (di seguito STET);
- b) le società incorporate avevano natura di società ad influenza dominante pubblica locale ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della L.R. 4.1.1993, n. 1 e ss.mm.ii. ed in forza di tale qualità gestivano, in base a specifici contratti di servizio, alcuni servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale di competenza dei Comuni di Pergine Valsugana e Tenna (AMEA) e Levico Terme (SEVAL);
- c) la società STET, originariamente costituita il 3.12.2002 da AMEA e SEVAL in misura paritetica, con atto rep. n. 50431 raccolta n. 10027 del notaio dott. Pasquale Spena, ha, per effetto della fusione, mutuato dalle società incorporate la natura di società ad influenza dominante pubblica locale ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della L.R. 4.1.1993, n. 1 e ss.mm.ii.;
- d) la società STET si configura quale società di gestione di servizi pubblici a livello intercomunale, che realizza la parte più importante della sua attività proprio con gli enti pubblici che la controllano secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 17 giugno 2004, n. 6 e ss.mm.ii.;
- e) la Società risulta ad oggi interamente posseduta da enti pubblici e il mantenimento nel tempo di tale caratteristica è assicurato anche dallo Statuto, che espressamente prevede che possano essere azionisti solo enti pubblici o Società a capitale sociale interamente pubblico (art. 7);
- f) la Società possiede le caratteristiche soggettive previste dai principi comunitari per la sua configurabilità quale società in house providing, come normato dall'articolo 5 del D. Lgs. 50/2016 e dall'articolo 16 del D. Lgs. 175/2016;
- g) la Società risulta iscritta nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house, tenuto dall'ANAC in ossequio all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 (iscrizione di data 05/06/2019);
- h) in ossequio ai predetti principi comunitari, nonché ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 17 giugno 2004, n. 6 e ss.mm.ii. occorre che gli enti locali titolari del capitale sociale

- esercitino sulla Società un controllo analogo a quello che svolgono sui propri servizi;
- i) in data 7 aprile 2008 è stata sottoscritta tra i Comuni di Pergine Valsugana, Levico Terme, Tenna e Caldonazzo la convenzione per l'esercizio associato della governance di STET per la durata di cinque anni;
 - j) il 23 gennaio 2014 è stata sottoscritta una nuova convenzione per la governance della Società disciplinante l'esercizio congiunto delle funzioni di indirizzo e vigilanza spettanti ai Comuni titolari del capitale sociale, alla luce delle disposizioni contenute nel *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali (di seguito Protocollo d'intesa)*, sottoscritto tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali in data 20 settembre 2012;
 - k) il 9 aprile 2020 è stato concluso l'iter di sottoscrizione digitale multipla della nuova convenzione per l'esercizio associato della governance per la durata di dieci anni della società a capitale pubblico STET da parte dei comuni di Pergine Valsugana, Levico Terme, Tenna, Caldonazzo, Calceranica al Lago, Sant'Orsola Terme, Civezzano, Grigno, Baselga di Pinè, Frassilongo, Borgo Valsugana, Novaledo e dell'A.P.S.P. "S. Spirito – Fondazione Montel", convenzione successivamente sottoscritta per adesione in data 25.1.2021 anche dal Comune di Albiano e in data 16.4.2021 dal Comune di Fornace;
 - l) si rende ora necessario, in conseguenza dell'operazione di fusione per incorporazione della società AMNU S.p.A. (di seguito AMNU) nella società STET, contestualmente rinominata in "Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A." (in sigla AmAmbiente), ridisciplinare l'esercizio congiunto delle funzioni di indirizzo e vigilanza spettanti agli enti che hanno conferito la gestione dei sopra citati servizi pubblici locali a rilevanza economica e imprenditoriale, ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 17.06.2004, n. 6.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

La presente Convenzione (di seguito anche la "Convenzione") ha per oggetto la disciplina dell'esercizio congiunto da parte degli Enti contraenti, delle funzioni di governo della società a capitale interamente pubblico denominata "Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A." con sede in Pergine, Viale Venezia n. 2/e (di seguito soltanto "Società" o "AmAmbiente") nonché la definizione delle modalità organizzative per garantire l'attuazione del Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese e delle succitate deliberazioni della giunta provinciale n. 1514/2018 e n. 787/2018 relative alle società controllate dagli enti locali di cui in premessa (di seguito denominati gli "Enti Soci" o le "Parti contraenti").

Per funzioni di governo si intendono:

- a) le funzioni di controllo analogo, inerenti poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della Società e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti;
- b) le funzioni di indirizzo spettanti ai soci della Società ai sensi del codice civile, dello statuto della Società medesima e dalla presente Convenzione.

La presente Convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 17 giugno 2004, n. 6 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 del *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali*.

Art. 2 – Parti contraenti

Sono parti contraenti della presente Convenzione gli Enti che hanno aderito ovvero che aderiranno alla compagine sociale di AmAmbiente, al fine di conferire alla stessa le attività di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale rientranti nell'oggetto sociale e di volta in volta individuati in accordo con gli organi societari competenti.

I primi sottoscrittori della presente Convenzione consentono, fin d'ora e senza eccezioni, l'adesione per atti successivi alla Convenzione da parte di enti pubblici o loro società in house che rivestano le caratteristiche di cui al comma precedente.

Art. 3 – Funzioni di governo

Gli Enti Soci, per il tramite della Conferenza di Coordinamento di cui all'art. 7 della presente Convenzione, indirizzano, vigilano e controllano la gestione della Società.

Le funzioni di **indirizzo** consistono:

- a) nell'individuazione dei criteri di nomina per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, in conformità alla presente Convenzione; tali nomine devono tener conto del principio di pari opportunità, eventualmente riservando un'aliquota dei membri da nominare al genere sottorappresentato;
- b) nell'individuazione delle linee guida per i compensi spettanti all'organo di amministrazione e all'organo di controllo, da esercitarsi in sede assembleare;
- c) nell'individuazione dei limiti massimi dei compensi spettanti ai dirigenti, nel rispetto dei limiti fissati da normative statali e/o provinciali, nonché dai contratti collettivi di lavoro;
- d) nell'eventuale formulazione di atti di indirizzo vincolanti di carattere generale riguardanti aspetti dell'attività che presentano una significativa incidenza sui servizi affidati, con particolare riferimento al modello organizzativo aziendale, all'articolazione della struttura organizzativa, al grado di esternalizzazione di processi e attività e ai piani di attività annuali e/o pluriennali;
- e) nell'approvazione preventiva:
 - 1. dei piani industriali e strategici, che la Società è tenuta a trasmettere ai soci preventivamente all'approvazione;
 - 2. delle assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato;
 - 3. delle operazioni di trasferimento, investimento, cessione, acquisizione di asset o comunque comportanti la movimentazione o l'impegno di entità superiore al quinto del patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- f) nell'individuazione di direttive e di azioni atte ad impegnare gli organi della Società al rispetto delle misure di contenimento e razionalizzazione delle spese, con particolare riferimento agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e delle spese discrezionali, cui dovranno essere imposti limiti determinati;
- g) nella definizione delle eventuali condizioni generali dei servizi non soggetti a regolazione da parte di Autorità di settore;
- h) nella definizione, per i servizi non soggetti a regolazione da parte di Autorità di settore, delle direttive riguardanti i livelli delle prestazioni nei confronti degli utenti dei servizi ed il relativo sistema tariffario, che deve comunque garantire almeno la copertura dei costi;
- i) nell'esprimere pareri in ordine a fusioni, incorporazioni, scissioni e scorpori che si rendessero necessari od opportuni in relazione ai nuovi modelli organizzativi della Società medesima, alle prospettive di crescita dimensionale della stessa, ovvero per ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa vigente;
- j) nell'esprimere pareri in merito all'approvazione della carta dei servizi e/o sue modifiche.

Le funzioni di **vigilanza e controllo** consistono:

- a) nella verifica del perseguimento degli obiettivi (finanziari e non) programmati e nell'analisi degli aspetti economico – patrimoniali e finanziari della Società, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, nei modi declinati dal successivo controllo sulla gestione come di seguito descritto;
- b) nel controllo, misurazione e valutazione delle prestazioni fornite e dei servizi erogati all'utenza, per quanto non già regolato dalle Autorità di settore;
- c) nell'esercizio di un potere ispettivo e/o di interrogazione di dati, documenti e atti societari;
- d) nella facoltà di disporre in qualunque momento l'audizione dell'organo amministrativo;
- e) nella verifica circa l'adozione dei regolamenti per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi nonché di ogni altro adempimento previsto per legge.

Il controllo sulla gestione si articola in:

- a) **controllo preventivo:** da esercitarsi attraverso la disamina di budget e piani industriali pluriennali redatti da parte della Società e corredati di relazioni esplicative;
- b) **controllo concomitante:** da esercitarsi attraverso l'esame di relazioni periodiche sull'andamento della gestione, tenuto conto delle previsioni di budget e redazione di eventuale bilancio preconsuntivo, con interrogazione e sollecitazione degli amministratori ai fini dell'adozione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
- c) **controllo successivo** improntato a:
 - 1. valutare il raggiungimento degli obiettivi rispetto a quelli programmati e previsti dal budget di esercizio e dai piani previsionali, con verifica dei risultati economici, patrimoniali e finanziari;
 - 2. approvare, in sede assembleare, il progetto di bilancio di esercizio della Società.

Art. 4 – Ente capofila

Le Parti contraenti, secondo quanto disposto dall'art. 1, punto 6, del Protocollo d'intesa, individuano nel Comune di Pergine Valsugana l'Ente socio che in nome e per conto degli altri soci si rapporta con la Società.

Fatto salvo quanto previsto nelle successive disposizioni di cui agli artt. 10 e 11, il Comune di Pergine Valsugana, esercita l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo, sentita la Conferenza di coordinamento. È comunque facoltà di ciascun Ente di chiedere al Comune capofila qualsiasi documentazione ritenesse opportuna.

Art. 5 – Durata e modifiche alla Convenzione

La presente Convenzione ha durata a partire dalla data di stipula e sino al 31 dicembre 2031, salvo rinnovo espresso. È fatta salva una proroga tecnica della Convenzione per il tempo necessario per addivenire alla stipula di una nuova Convenzione per la disciplina della governance nella Società.

La presente Convenzione è risolta di diritto in caso di scioglimento della Società e perde efficacia nei confronti dell'Ente sottoscrittore che perda la qualità di socio.

Le modifiche alla presente Convenzione sono apportate a seguito di opportuna discussione e con l'intesa tra tutte le Parti della stessa, fatte salve le modifiche che dovessero risultare necessarie al fine di osservare la disciplina successivamente intervenuta o mutati orientamenti giurisprudenziali. In tal caso, al fine di semplificare e velocizzare le attività, l'Ente Capofila procederà direttamente a formulare e inviare la proposta di modifica alle Parti ai fini deliberativi.

Art. 6 – Assetto proprietario

Le parti si impegnano reciprocamente al mantenimento, per tutta la durata della Società, del capitale sociale interamente in capo ad enti pubblici o loro società in house, in conformità allo statuto e a quanto disposto dall'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 17 giugno 2004, n. 6 e ss.mm.ii.

Art. 7 – Conferenza di Coordinamento

Per la concertazione delle decisioni e direttive da impartire alla Società nell'esercizio delle funzioni di governo di cui al precedente art. 3, è costituita la Conferenza di Coordinamento composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla presente Convenzione e dai legali rappresentanti degli altri Enti soci, risultanti da apposito atto scritto.

Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente Convenzione, la Conferenza di Coordinamento può richiedere agli Amministratori della Società di fornire tutte le informazioni e la documentazione all'uopo necessarie, nonché di relazionare su determinati oggetti, anche presso gli organi comunali.

Art. 8 – Funzionamento della Conferenza di Coordinamento

La Conferenza di Coordinamento viene convocata con congruo anticipo, allegando l'eventuale documentazione relativa, dal Sindaco del Comune capofila ai sensi della presente Convenzione, che la presiede, di propria iniziativa oppure su richiesta della Società o di almeno tre Enti Soci. Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza.

La Conferenza di coordinamento, per quanto non previsto nella presente Convenzione, può disciplinare le regole del proprio funzionamento.

La struttura organizzativa del Comune capofila funge da struttura di supporto tecnico alla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci. Il Dirigente preposto, o suo incaricato, svolge le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Conferenza; il Presidente della Società, eventualmente supportato dalla struttura tecnica societaria, assiste alle riunioni della Conferenza di Coordinamento dei Sindaci.

Ai fini della validità delle sedute, la Conferenza di Coordinamento è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione la Conferenza di coordinamento è validamente costituita con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale.

La Conferenza di Coordinamento assume le deliberazioni nelle materie di propria competenza con tanti voti che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale presente e la maggioranza dei soci rappresentati dai componenti presenti, ferme restando le attribuzioni che la legge assegna agli organi comunali. In caso di parità di voti, prevale il voto dei componenti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente. Qualora, nelle materie di cui all'art. 3, non si pervenga all'intesa entro un termine coerente con le esigenze operative della Società, la Conferenza di Coordinamento delibera con il voto favorevole degli Enti soci che rappresenti più della metà del capitale sociale della Società.

Le decisioni validamente assunte dalla Conferenza sono vincolanti per tutti gli Enti Soci rappresentati in virtù di quanto stabilito dalla presente Convenzione.

Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale che è messo a disposizione dei soci. Eventuali osservazioni dovranno pervenire, da parte dei componenti della Conferenza, entro i 5 giorni successivi dalla data di comunicazione del verbale. Decorso tale termine, il verbale si intende approvato e viene sottoscritto dal Presidente della Conferenza e dal segretario verbalizzante.

Art. 9 – Composizione dell'Organo Amministrativo e del Collegio sindacale

Gli Enti Soci s'impegnano a far sì che il/i componente/i dell'organo amministrativo e del collegio sindacale siano scelti fra persone dotate dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dal D. Lgs. n. 175/2016, nonché di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.

I soci stabiliscono che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, individuati come segue:

- a) n. 3 consiglieri indicati dal Comune di Pergine Valsugana, con segnalazione del Presidente della Società;
- b) n. 1 consigliere indicato dal Comune di Levico Terme, il quale assumerà le funzioni di Vicepresidente della Società;
- c) n. 1 consigliere indicato dal Comune di Caldonazzo, in accordo con i comuni di Altopiano della Vigolana, Calceranica e Tenna;

I soci stabiliscono che i componenti del Collegio Sindacale siano individuati come segue:

- a) n. 1 sindaco effettivo, che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, indicato dal comune di Baselga di Pinè per conto dei comuni dell'area geografica nord della comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol (Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fornace, Sant'Orsola, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Vignola Falesina);

- b) n. 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente indicati dal Comune di Civezzano in rappresentanza dei comuni dell'area geografica nord della comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol (Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fornace, Sant'Orsola, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Vignola Falesina);
- c) n. 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente indicati dal Comune di Borgo Valsugana, in rappresentanza dei piccoli azionisti non facenti parte della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol (Comuni di Borgo, Novaledo, Grigno, Albiano e APSP Santo Spirito).

In prossimità della scadenza degli organi sociali, il Comune capofila provvede a diramare agli Enti Soci la calendarizzazione dell'iter amministrativo necessario al rinnovo delle cariche, al fine della corretta presentazione in assemblea dei candidati. A ciascun ente socio cui compete la designazione di cariche, spetta anche la preliminare verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità o inconfiribilità di incarichi e/o di conflitti di interesse ai sensi della normativa e dei regolamenti interni vigenti, presentando tale verifica al Dirigente preposto dell'Ente Capofila prima della convocazione dell'Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche.

Art. 10 – Diritti degli Enti Soci

Ciascun Ente Socio, per il tramite del proprio rappresentante in seno alla Conferenza di Coordinamento, sottopone alla medesima le proposte e problematiche attinenti alla Società e i servizi dalla medesima erogati.

In ogni caso, ciascun Ente Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza e formulare osservazioni e proposte.

Qualora invece gli Enti Soci richiedano informazioni e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata alla Società e alla Conferenza.

Art. 11 – Modalità di controllo sulle attività affidate dagli Enti Soci

Le attività sono affidate alla Società dagli Enti Soci, sia congiuntamente che disgiuntamente, con appositi contratti/convenzioni di servizi che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi, in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale degli Enti Soci sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto.

I contratti/convenzioni di servizi individuano, in esecuzione della presente Convenzione, gli specifici compiti affidati alla Società e in particolare disciplinano:

- a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;
- b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;
- c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

A tal fine i contratti/convenzioni di servizi prevedono altresì:

- a) la facoltà per l'Ente Socio di effettuare controlli finalizzati a:
 - o verificare la corretta e puntuale attuazione del Contratto;
 - o verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti;
 - o valutare l'andamento economico finanziario della gestione dei servizi affidati;
 - o assicurare la corretta applicazione delle tariffe dei Servizi affidati;
- b) l'obbligo della Società di consentire, con congruo preavviso, visite ed accertamenti presso gli uffici e locali della Società medesima da parte dell'Ente Socio, prestando ogni collaborazione necessaria, al fine di verificare le modalità di svolgimento dell'attività;
- c) l'obbligo per la società di individuare referenti per la raccolta e la trattazione di segnalazioni, comunicazioni e richieste dalla struttura tecnica dell'Ente Socio.

Art. 12 – Uniformazione degli atti e delle procedure

Gli Enti Soci, al fine di garantire una maggiore efficienza ed equità di trattamento, si impegnano ad uniformare progressivamente i regolamenti recanti la disciplina dei servizi erogati dalla Società, i contratti di servizio e le procedure inerenti ai rapporti tra Comune e Società.

Art. 13 – Contratti di servizio e Tariffe

Gli Enti Soci si impegnano a rendere e mantenere omogenee tutte le convenzioni, contratti di servizio e prassi in essere tra la Società e gli Enti serviti.

Nell'esercizio delle proprie competenze in materia tariffaria gli Enti Soci si ispirano all'obiettivo della copertura del costo dei servizi, in conformità alle linee generali di indirizzo definite dalla Provincia autonoma di Trento, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e ss.mm.ii.

Le parti convengono di promuovere, per tutti i servizi resi in forma associata attraverso la Società, la costituzione di un ambito tariffario omogeneo, da perseguire anche mediante procedure di graduale allineamento delle tariffe nei territori serviti.

Gli Enti soci assicurano l'equilibrio economico-finanziario della gestione e degli investimenti necessari, tenuto conto delle esigenze di corretta copertura dei costi e di un adeguato margine di redditività, fermi restando gli obblighi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione in capo alla Società adeguandosi, ove prevista, all'attività di regolazione dei settori da parte della competente Autorità.

Art. 14 – Controllo andamentale e controllo sulla qualità dei servizi

Le parti contraenti si impegnano a indirizzare l'attività di gestione della Società in base a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità, al fine di assicurare servizi di qualità.

La Conferenza di coordinamento definisce preventivamente gli obiettivi a cui deve tendere la Società secondo parametri qualitativi e quantitativi e organizza un idoneo sistema di controllo finalizzato a rendere disponibili alle strutture operative degli Enti Soci:

- report inerenti ai rapporti finanziari tra l'ente e la Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società;
- i contratti di servizio (per la verifica, tra gli altri, dei *service level agreements*), le rilevazioni circa la qualità dei servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: elenco reclami e indagini di *customer satisfaction*) e le certificazioni rilasciate da enti terzi indipendenti.

Art. 15 – Vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Gli Enti Soci si impegnano a dare impulso e a vigilare sulla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e sull'adozione delle misure di prevenzione anche integrative del Modello Organizzativo di Gestione ex D. Lgs. 231/01, qualora adottato, anche con gli strumenti propri del controllo (es. atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzative, ...). Tale attività deve essere prevista e articolata, con azioni concrete e verificabili, nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ciascun Ente Socio.

Art. 16 – Rapporti finanziari

I rapporti finanziari inerenti alla qualità di azionisti della società AmAmbiente si intendono regolati dalla disciplina del Libro V del Codice Civile.

Art. 17 – Forma scritta

La presente convenzione verrà sottoscritta mediante firma digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 7.08.1990, n. 241.

Ogni modificazione o integrazione del presente atto dovrà constare per iscritto.

Art. 18 – Trasferimenti di azioni e adesione di nuovi Soci alla Convenzione

Gli Enti Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione sulle azioni emittende, alle condizioni e nelle forme stabilite nello Statuto, esclusivamente ad enti pubblici o loro società in house. Il trasferimento è condizionato all'adesione dei nuovi Enti Soci alla presente Convenzione.

Art. 19 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Trento. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Socio, per gli stessi motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

Art. 20 – Disposizioni generali e rinvio

La Presente Convenzione annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa o pattuizione, verbale o scritta, eventualmente intervenuta tra le parti relativamente allo stesso oggetto, e costituisce la manifestazione integrale degli accordi conclusi tra le parti su tale oggetto.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione si rinvia alle disposizioni vigenti.

Letto, firmato e sottoscritto mediante scambio di documento informatico e conseguente apposizione di firma digitale multipla, a norma del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Il Sindaco del Comune di Albiano

Il Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana

Il Sindaco del Comune di Baselga di Piné

Il Sindaco del Comune di Bedollo

Il Sindaco del Comune di Borgo Valsugana

Il Sindaco del Comune di Calceranica al Lago

La Sindaco del Comune di Caldonazzo

La Sindaco del Comune di Civezzano

Il Sindaco del Comune di Fierozzo

Il Sindaco del Comune di Fornace

Il Sindaco del Comune di Frassilongo

Il Sindaco del Comune di Grigno

Il Sindaco del Comune di Levico Terme

Il Sindaco del Comune di Novaledo

Il Sindaco del Comune di Palù del Fersina

Il Sindaco del Comune di Pergine Valsugana

Il Sindaco del Comune di Sant'Orsola Terme

Il Sindaco del Comune di Tenna

Il Sindaco del Comune di Vignola Falesina

Il legale rappresentate di A.P.S.P. "S. Spirito – Fondazione Montel"